



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.cincottipartners.it e cincottipartners.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) in data *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* cincottipartners.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sopracitato sito *internet* fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* del sito riporta i seguenti riferimenti:
omissis , E-mail: *omissis* .
- c) il sito *internet* cincottipartners.it era accessibile anche digitando *www.cincottipartners.it* e che, con tale acronimo, era stato comunicato all'Istituto *omissis* , da parte dell'intermediario *omissis* , iscritto nel RUI *omissis* , mediante accesso al portale Nuovo RUI;
- d) con nota *omissis* , l'IVASS ha trasmesso al suddetto intermediario una richiesta di riconoscimento o disconoscimento del dominio *www.cincottipartners.it*, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per il riscontro;
- e) *omissis* , l'intermediario ha disconosciuto il sito *www.cincottipartners.it* informando l'Istituto di essere titolare di altro dominio *internet: omissis* ;
omissis;
- f) a seguito della comunicazione dell'intermediario e della documentazione acquisita, il sito *www.cincottipartners.it* è stato rimosso dal RUI;
- g) in data *omissis* , l'IVASS ha trasmesso una richiesta di informazioni all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nella *home*

-
- page, omissis* , chiedendo di fornire ogni indicazione utile in merito alla titolarità del sito, alla sua iscrizione e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine indicato;
- h) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com*, è emerso che il sito è stato creato in data 23/12/2024; è stata inoltre individuata in Tucows.com Co. la società che ha fornito il dominio *internet (Registrar)*, mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata essere *omissis* ; il sopramenzionato indirizzo invece è riconducibile alla sede legale della società *omissis* che ha disconosciuto il sito *omissis*;
- i) con nota *omissis* , l'IVASS ha trasmesso al *Registrar* una richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazione utile in riferimento al sito, al soggetto che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero che risulta esserne l'intestatario, entro il termine di 3 (tre) giorni;
- j) *omissis* , il *Registrar* ha trasmesso all'IVASS una risposta automatica che non ha permesso di creare un canale di contatto utile all'identificazione dell'effettivo titolare del dominio;
- k) il sito *internet cincottipartners.it* non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo e accessibile agli utenti anche digitando *www.cincottipartners.it*.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti *internet www.cincottipartners.it* e *cincottipartners.it* non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono

legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* www.cincottipartners.it e cincottipartners.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.



Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI